



GAL Oglio Po soc. cons. a r.l.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria

ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.01.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
31.07.2017*



Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 – Modalità di acquisizione nei contratti sotto soglia	3
Art. 4 – Albo fornitori	4
Art. 5 - Invito a presentare offerte	5
Art. 6 - Criteri di aggiudicazione	6
Art. 7 - Congruità delle offerte	7
Art. 8 – Contratto	7
Art. 9 - Garanzie, Servizi complementari	8
Art. 10 - Verifica delle prestazioni	8
Art. 11 - Inadempimento dei contratti	8
Art. 12 - Subappalto	8
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto	8
Art. 14 - Modalità di risoluzione dei conflitti	8
Art. 15 - Accesso agli Atti	9
Art. 16 - Disposizioni finali	9
Art. 17 - Entrata in vigore	9



Art. 1 - Oggetto

1. La Società consortile GAL Oglio Po a r. l, in attuazione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., provvede ad eseguire, secondo le norme del presente Regolamento, tutte quelle attività e servizi che abbiano caratteristiche tali da rendere oggettivamente impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia dei risultati, le usuali procedure di contrattazione con i terzi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria, periodicamente determinata con provvedimento della Commissione Europea.
3. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che le procedure di affido avvengano in termini temporali ristretti con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
4. Le attività e i servizi di cui al comma precedente consistono in provviste e prestazioni varie individuati nel successivo art. 3. Con il termine "provviste" devono intendersi tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dalla Società GAL Oglio Po a r. l e disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Gli acquisti di cui alle presenti disposizioni sono operati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, in particolare del disposto di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché nei relativi atti di esecuzione ed attuazione.

Art. 3 – Modalità di acquisizione nei contratti sotto soglia

1. Le acquisizioni per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a) per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ad un unico fornitore, eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi;
 - b) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, l'affidamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell' art. 36 del D. Lgs 50/2016, previa consultazione, anche tramite il sistema on-line se istituito, di almeno cinque operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite



elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti inviati.

2. Per appalti di importo inferiore a 1.000,00 euro l'affidamento diretto potrà essere effettuato anche senza la preventiva richiesta di più preventivi.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Società, o eventualmente assunto, ove possibile, per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Funzionamento della Società.

4. Nessuna fornitura di bene e o servizi d'importo superiore a quello indicato nel comma 2 del presente articolo potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla presente disciplina. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Art. 4 – Albo fornitori

1. Per l'espletamento delle procedure negoziate previste dal presente Regolamento la Società si avvale anche di un Albo dei Fornitori suddiviso per categorie merceologiche.

2. La Società verifica il possesso dei requisiti prescritti in capo alle imprese richiedenti e dispone, anche mediante comunicazione per via informatica, l'iscrizione all'Albo.

3. La Società aggiorna l'Albo dei fornitori ufficiali, al fine di garantire l'effettiva rotazione delle imprese da invitare e provvede altresì al suo aggiornamento annuale.

4. La Società si riserva la facoltà di sospendere un'impresa dall'Albo di cui al comma 1, qualora riscontri il verificarsi, nei confronti della medesima, di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento del collaudo, reiterate applicazioni di penali);
- mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
- altre gravi irregolarità.

Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione e comunque non superiore a un anno, è comunicato all'impresa interessata.

5. La Società procederà alla cancellazione dell'impresa nelle seguenti ipotesi:

- accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture e dei servizi;
- accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;



- accertato e manifesto conflitto d'interesse, così come previsto dal Regolamento di organizzazione;
- mancanza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Il provvedimento di cancellazione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione e comunque non superiore a un anno, è comunicato all'impresa interessata.

6. La domanda di iscrizione all'Albo potrà essere nuovamente presentata una volta che siano venuti meno i motivi che hanno determinato la cancellazione.

Art. 5 - Invito a presentare offerte

1. Nel rispetto del disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in riferimento alle forniture di beni e servizi, in apposito provvedimento, definisce l'esigenza che intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi, i criteri di selezione, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le principali condizioni contrattuali, nonché le procedure di consultazione degli operatori economici individuati e i criteri di selezione nel rispetto del presente regolamento.

2. La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori può avvenire mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

3. La richiesta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione dell'informazione sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

4. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito formulato dal RUP che contiene di norma i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;



- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) l'obbligo per l'appaltatore di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
- m) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.
- n) il Codice Identificativo di Gara e il Codice Unico di Progetto, ove del caso.

5. Le specifiche tecniche, e tutte le altre condizioni dell'offerta, possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

6. Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), la Società si può avvalere delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione

1. Fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) gli acquisti di beni e servizi sono aggiudicati, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nel capitolato ovvero nelle lettera di invito;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità delle prestazioni, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nel capitolato o nell'invito.

2. In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata o pubblica secondo le modalità previste nel capitolato o nella lettera di invito, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o da un suo delegato, coadiuvato, se del caso, da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

4. Delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è redatto specifico provvedimento finale di aggiudicazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto ed il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;



- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non idonee o non congrue o non convenienti;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, eventualmente, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende appaltare a terzi;
- f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o servizio.
- g) il Codice Identificativo di Gare e il Codice Unico di Progetto, ove previsto.

Art. 7 - Congruità delle offerte

1. In ogni caso la Società si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.
3. In ogni caso la Società si riserva di non procedere alla aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente e non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 8 – Contratto

1. Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle forniture dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, si procederà mediante idonee forme semplificate e/o telematiche, quali la scrittura privata, l'obbligazione in calce al capitolato, lo scambio di lettere con il quale la Società dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.
2. Resta salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e relativi atti di attuazione ed esecuzione, la Società si riserva, in qualsiasi momento, di:
 - chiedere all'aggiudicatario tutta la documentazione in originale o in copia autentica atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, eventualmente oggetto di dichiarazioni sostitutive;
 - procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - richiedere la presentazione della certificazione in materia di assunzione dei disabili nonché del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di un solo dei requisiti il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo, fermo il diritto per l'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento.
4. Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro, effettuati ai sensi dell'art. 5 comma 2, sono formalizzati attraverso l'emissione di specifici atti contrattuali, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. Per espressa previsione dell'art. 32 comma 10 lett. b) del



D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del fornitore.

5. Nel rispetto del principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 trova altresì applicazione l'art. 29 del D.Lgs 50/2016 che impone la pubblicazione sul sito web istituzionale, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.

Art. 9 - Garanzie, Servizi complementari

A garanzia della regolare esecuzione del contratto può essere richiesta al fornitore, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Verifica delle prestazioni

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni in economia di beni e servizi sono soggette a verifica con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti. Tali verifiche sono svolte a cura del Servizio competente di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art. 11 - Inadempimento dei contratti

In caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate alla Società dal contratto.

Art. 12 - Subappalto

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Società al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 14 - Modalità di risoluzione dei conflitti

I contratti sottoscritti ai sensi del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dal Titolo V del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., in quanto applicabile.



Art. 15 - Accesso agli Atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii e nelle linee guida dell'ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, nonché, per i rapporti contrattuali, quelle stabilite dal Codice Civile.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le provviste ed i servizi disciplinati da altri Regolamenti della Società, entro i limiti di spesa dagli stessi indicati.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.08.2017.